

<b>S-EIA-1</b>	<b>Svolgimento e attori dell'EIA</b>
----------------	--------------------------------------

Riferimento ai moduli del <b>Manuale EIA – UFAM 2009</b> : Modulo 1: Basi legali Modulo 2: Obbligo di EIA per impianti Modulo 3: Procedure Modulo 4: Iter EIA e compiti delle parti coinvolte
---

## Contenuto

1	Cosa è l'EIA? .....	1
2	Basi legali e documentazione utile.....	2
	2.1 Basi legali.....	2
	2.2 Documentazione utile .....	2
3	Svolgimento dell'EIA .....	2
4	Il ruolo dei diversi attori .....	4
	4.1 Il ruolo del richiedente .....	4
	4.2 Il ruolo dell'autorità competente / Autorità decisionale .....	4
	4.3 Il ruolo dei servizi preposti alla tutela dell'ambiente.....	5
	4.4 Il ruolo dell'opinione pubblica.....	5

## 1 Cosa è l'EIA?

Per edifici e impianti, che potrebbero compromettere in modo importante l'ambiente, è necessario svolgere una valutazione del loro impatto sull'ambiente. Questo è quello che esige la Legge sulla protezione dell'ambiente (art. 10a). Il Consiglio federale ha definito nell'allegato all'Ordinanza federale concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA) la lista degli impianti sottoposti all'esame dell'impatto sull'ambiente (circa 70 tipi di impianti).

L'impianto progettato rispetta le prescrizioni vigenti in materia di protezione dell'ambiente?  
L'esame dell'impatto sull'ambiente serve a rispondere proprio a questa domanda.

Caratteristiche dell'EIA sono

- l'obbligo da parte del richiedente di fornire gli elementi di valutazione necessari (indagine preliminare, capitolato d'oneri, rapporto sull'impatto ambientale),
- la valutazione del rapporto sull'impatto ambientale svolto dal servizio della protezione dell'ambiente,
- l'estensione del gruppo di coloro che sono legittimati a inoltrare opposizione (diritto di ricorso delle associazioni).

L'EIA è sempre riferito ad un progetto specifico. Non è una procedura a sé stante ma è sempre associato a una procedura di autorizzazione (procedura direttrice). Il richiedente di un impianto soggetto ad EIA deve presentare un rapporto sull'impatto ambientale (RIA) che indichi gli effetti che la realizzazione del progetto avrà sull'ambiente. Su questa base, i servizi preposti alla tutela dell'ambiente (vedi raccomandazioni [S-EIA-3](#)) valutano la conformità del progetto con l'ambiente, ognuno nel suo settore di competenza (aria, rumore, natura, ecc.) e formulano il loro preavviso.

La Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS) assume il ruolo di Servizio cantonale della protezione dell'ambiente ai sensi dell'art. 12 OEIA ed risolve le eventuali contraddizioni o imprecisioni dovute alla valutazione settoriale dell'incarto fatta dai servizi competenti. Essa riunisce, in una valutazione globale, i preavvisi settoriali elaborati dai servizi. Trasmette la stessa all'autorità decisionale, che disporrà così di una perizia ufficiale sulla compatibilità ambientale del progetto. Ne tiene conto nell'autorizzazione (decisione globale), tramite la quale rilascia – normalmente fissando condizioni e regole – o nega l'autorizzazione a costruire.

Siete il committente di una costruzione che soggiace all'EIA? Allora vi consigliamo di prendere contatto il più presto possibile con la SPAAS. Riceverete informazioni sui contenuti e i documenti che compongono un EIA (inchiesta preliminare, capitolato d'oneri, rapporto sull'impatto ambientale) e potrete anche discutere delle questioni pratiche relative alla procedura (termini, persone coinvolte, ecc.).

## 2 Basi legali e documentazione utile

### 2.1 Basi legali

Confederazione	- Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) del 7 ottobre 1983 (RS 814.01); - Ordinanza federale concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA) del 19 ottobre 1988 (RS 814.011);
Cantone	- Regolamento di applicazione dell'Ordinanza federale concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (ROEIA) del 2007 (RL 9.2.1.1.6) - Legge sul coordinamento delle procedure (Lcoord) del 10 ottobre 2005 (RL 7.1.2.3)


### 2.2 Documentazione utile

- **Manuale EIA. Direttiva della Confederazione per l'esame dell'impatto sull'ambiente** (art. 10b cpv. 4 LPAmb e art. 10 cpv. 1 OEIA). Pratica ambientale n. 0923, 2009, Ufficio federale dell'ambiente, Berna.  
> <http://www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/01067/index.html?lang=it>

## 3 Svolgimento dell'EIA


L'esame dell'impatto sull'ambiente (EIA) non è una procedura di autorizzazione a sé stante ma s'iscrive sempre nel quadro di una procedura di autorizzazione (permesso di costruzione, concessione, ecc.). L'idea di base è di determinare e valutare in anticipo le possibili ripercussioni che la realizzazione del progetto potrà avere sull'ambiente, così da permettere alle autorità competenti di decidere in merito all'autorizzazione conoscendo anche le ripercussioni sull'ambiente dell'impianto.

Lo schema seguente mostra come si svolge normalmente un EIA. Per certe procedure comprendenti l'EIA, come le domande di costruzione e l'approvazione di un piano di quartiere con o senza rilascio contemporaneo di una licenza edilizia, la SPAAS ha elaborato delle raccomandazioni (vedi [S-EIA-5](#) e [S-EIA-6](#)).



## 4 Il ruolo dei diversi attori

Sono diversi gli attori coinvolti in una procedura di EIA:



### 4.1 Il ruolo del richiedente

Il richiedente deve produrre le conoscenze necessarie per la valutazione e l'esame dell'impatto sull'ambiente dell'opera. Di regola si avvale del lavoro di un ufficio di consulenza ambientale esterno che fa le necessarie indagini ed elabora i documenti.

Quali siano questi documenti e come procedere è indicato nella scheda relativa all'esame dell'impatto sull'ambiente (EIA) "Stesura del rapporto sull'impatto ambientale" ([S-EIA-2](#)).

### 4.2 Il ruolo dell'autorità competente / Autorità decisionale

Spetta all'autorità decisionale competente per decidere sul progetto di impianto – nel quadro di una procedura di autorizzazione, di approvazione o di concessione – e pronunciarsi anche sulla conformità del progetto con le disposizioni ambientali. Nel caso di domande di costruzione, l'autorità decisionale è generalmente il Comune, che decide sulla proposta di EIA ricevuta dal Servizio cantonale della protezione dell'ambiente. Altre autorità decisionali possono essere il Consiglio di Stato e il Gran Consiglio, mentre nel caso di procedure federali, l'autorità decisionale è di solito il Consiglio federale.

Qui di seguito sono elencati i compiti affidati all'autorità decisionale, definiti nell'OEIA o nel ROEIA:

- Decidere se un progetto o la modifica di un impianto deve essere sottoposto o meno ad EIA. Per far questo sente generalmente il parere della SPAAS.
- Se necessario decidere sull'acquisizione di informazioni supplementari.
- Decidere sulle proposte dei servizi preposti alla tutela dell'ambiente come pure, se del caso, sulla richiesta dell'istante di mantenere segrete una parte delle informazioni del RIA.
- Vegliare a che il RIA venga citato al momento in cui la domanda di costruzione è depositata e che sia accessibile al pubblico assieme al progetto.
- Fare in modo che le conclusioni della valutazione e dell'esame dell'impatto sull'ambiente siano accessibili al pubblico.
- Assicurare il coordinamento con altre autorizzazioni e procedure relative al progetto ma che non concernono la protezione dell'ambiente.

L'autorità decisionale, se necessario con il coinvolgimento della SPAAS, definisce l'iter procedurale da seguire e trasmette la documentazione dell'istante con il RIA ai servizi preposti alla tutela dell'ambiente (vedi raccomandazioni [S-EIA-3](#)) e alla Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS).

### **4.3 Il ruolo dei servizi preposti alla tutela dell'ambiente**

Qui di seguito sono elencati i compiti dei servizi preposti alla tutela dell'ambiente definiti nell'OEIA e nel ROEIA:

- Emanare le linee direttive per l'elaborazione dell'indagine preliminare e del RIA.
- Fornire consulenza all'istante e collaborare all'impostazione del RIA tramite la correzione del capitolato d'oneri dell'indagine preliminare.
- Valutare l'impatto sull'ambiente del progetto sulla base del RIA e inoltrare all'autorità decisionale le proposte riguardanti gli eventuali obblighi o condizioni (misure di protezione, di compensazione, adattamenti al progetto).

Quale Servizio cantonale della protezione dell'ambiente la Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS) deve procedere alla valutazione complessiva dell'impatto sull'ambiente. Per fare questo si avvale dei preavvisi fatti dalle unità specialistiche nei vari settori della protezione dell'ambiente, che in base alle norme legali in vigore sono responsabili delle diverse disposizioni in materia ambientale.

La SPAAS prende posizione sull'indagine preliminare e sul capitolato d'oneri del RIA prima dell'inizio della procedura determinate (procedura direttrice). Siccome nel caso di progetti sempre diversi sono altri i settori ambientali toccati, la SPAAS decide per ogni progetto quale siano i servizi cantonali da coinvolgere. Se richiesto, elabora un documento specifico per il progetto "Iter da seguire" che trasmetterà alle autorità direttrici chiamate in causa e che servirà quale base per fissare lo svolgimento della procedura secondo la legge sul coordinamento. Nel caso dovesse essere sentito, la SPAAS coinvolge anche l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM).

### **4.4 Il ruolo dell'opinione pubblica**

#### **4.4.1 I diretti interessati**

Chi è direttamente interessato da un progetto è legittimato ad inoltrare opposizione o ricorso al progetto. Queste persone – ma anche coloro che non sono direttamente toccati dagli effetti prevedibili del progetto – hanno diritto ad una *informazione trasparente*. Questa viene assicurata in due fasi:

- in una prima fase l'esistenza del RIA viene menzionata al momento della pubblicazione della domanda di autorizzazione; il RIA viene depositato pubblicamente assieme al progetto (art. 9 ROEIA).
- In una seconda fase l'autorità decisionale rende pubbliche le valutazioni fatte dai servizi preposti alla tutela dell'ambiente, il risultato del suo esame e la conseguente decisione (art. 10-11 ROEIA).

#### **4.4.2 Le associazioni per la protezione dell'ambiente**

Le organizzazioni nazionali attive nella protezione dell'ambiente - indicate dal Consiglio federale nell'ordinanza che designa le organizzazioni di protezione dell'ambiente nonché della protezione della natura e del paesaggio legittimate a ricorrere - sono abilitate, in virtù delle regole particolari fissate nella legge sulla protezione dell'ambiente (art. 55 LPAmb), a usare le vie di diritto previste dalla legge cantonale e federale (opposizione e ricorso) per impugnare le decisioni concernenti i progetti sottoposti a EIA. Va qui evidenziato che le organizzazioni che non hanno partecipato a una procedura di opposizione prevista dal diritto federale o cantonale non possono più interporre ricorso (art. 5b cpv. 2 LPAmb).

Vale la pena ricordare che secondo l'articolo 8 della legge edilizia cantonale sono pure legittimate opporsi a un progetto le organizzazioni costituite da almeno 10 anni cui compete, in base agli statuti, la salvaguardia dei beni tutelati dalla legge.